



Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010
Vicenza
C.F. e P.IVA
00336090246
PIAZZA S. DANIELE
☎ 0445/891816
☎ 0445/390089

ORIGINALE

N°14 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2022.
---------	---

Oggi **trentuno 31-05-2022** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Panozzo Giuseppe	Presente	DAL SANTO RITA	Presente
SEGALLA NADIR	Presente	DAL SANTO SERENA RITA	Presente
OSSATO ANDREA	Presente	MAINO GIAMPAOLO	Presente
SEGALLA FRANCO	Presente	SANDONA' RENATO	Presente
FEDERLE LUCA	Presente	TERZO CHIARA	Presente
Gioppo Susanna	Presente		

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2022.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco, ricordando il ruolo di ARERA. Riporta, poi, i dati consuntivi del Piano economico finanziario ed evidenzia il fatto che per la prima volta il PEF è stato validato dall'Autorità d'ambito. Ricorda come i costi devono essere interamente coperti dai proventi della tassa e come la spesa segua, a grandi linee, l'andamento del pil. .

Dopodiché il Sindaco, presidente dell'Assemblea, apre la discussione che riporta i seguenti interventi:

Maino: anticipa il voto di astensione.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di Stabilità per l'anno 2014 la quale ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera relativa alla gestione dei rifiuti al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che il metodo tariffario MTR-2 considera i costi fino al momento dell'entrata dei rifiuti negli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI, occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
- le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita il quale, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

1. del tasso di inflazione programmata;
2. del miglioramento della produttività;
3. del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
4. delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2) ossia dell'anno 2020, ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 effettuata dall'Ente Territorialmente

Competente “CONSIGLIO DI BACINO VICENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” con sede a Vicenza, Contrà Gazzolle, 1;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 241.756,00;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato “C” della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente (2021);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto del 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 il quale dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 in data 20/12/2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON I SEGUENTI VOTI legalmente espressi:

PRESENTI: N. 11 VOTANTI: N. 8 ASTENUTI: N. 3 (Maino, Sandonà, Terzo)

FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. //

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE** che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF 2022 ammonta ad € 241.756,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa, unitamente alla relativa relazione – allegato "B";
4. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
5. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
7. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione:

PRESENTI: N. 11 VOTANTI: N. 11 ASTENUTI: N. //
FAVOREVOLI: N. 11 CONTRARI: N. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE NELL'ANNO 2022.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Panozzo Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CHIUPPANO

Relazione Tariffe 2022

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 49.368,32	€ 27.769,68
Costi Variabili	€ 105.355,52	€ 59.262,48
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 154.723,84	€ 87.032,16
Totale	€ 241.756,00	
% Ripartizione costi fissi	64,00%	36,00%
% Ripartizione costi variabili	64,00%	36,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	302	43.353	0,80	0,92	0,194503 €	51,944858 €
RESIDENTI	2 Componenti	300	46.520	0,94	1,60	0,228541 €	90,338883 €
RESIDENTI	3 Componenti	205	32.582	1,05	2,05	0,255286 €	115,746694 €
RESIDENTI	4 Componenti	150	25.499	1,14	2,55	0,277167 €	143,977594 €
RESIDENTI	5 Componenti	43	7.882	1,23	3,10	0,299049 €	175,031585 €
RESIDENTI	6 Componenti	21	3.395	1,30	3,50	0,316068 €	197,616306 €
NON RESIDENTI	1 Componente	169	20.617	0,80	0,92	0,194503 €	51,944858 €
GARAGE	1 Componente	339	12.010	0,80	0	0,194503 €	- €
GARAGE	2 Componenti	313	12.250	0,94	0	0,228541 €	- €
GARAGE	3 Componenti	194	6.753	1,05	0	0,255286 €	- €
GARAGE	4 Componenti	152	6.058	1,14	0	0,277167 €	- €
GARAGE	5 Componenti	43	1.490	1,23	0	0,299049 €	- €
GARAGE	6 Componenti	20	818	1,30	0	0,316068 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3	869	0,40	3,28	0,288437 €	0,614074 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,30	2,50	0,216328 €	0,468044 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	53	18.874	0,51	4,20	0,367757 €	0,786314 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	636	0,76	6,25	0,548030 €	1,170110 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,10	0,274015 €	0,580375 €
6	Esposizioni, autosaloni	1	142	0,34	2,82	0,245171 €	0,527954 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,20	9,85	0,865311 €	1,844094 €
8	Alberghi senza ristorante	2	128	0,95	7,76	0,685038 €	1,452809 €
9	Case di cura e riposo	1	386	1,00	8,20	0,721092 €	1,535185 €
10	Ospedale	3	205	1,07	8,81	0,771569 €	1,649387 €
11	Uffici ed agenzie	21	3.047	1,07	8,78	0,771569 €	1,643771 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0	0	0,55	4,50	0,396601 €	0,842479 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16	3.999	0,99	8,15	0,713881 €	1,525824 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	285	1,11	9,08	0,800412 €	1,699936 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	120	0,60	4,92	0,432655 €	0,921111 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,90	0,785991 €	1,666237 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8	526	1,09	8,95	0,785991 €	1,675598 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9	1.621	0,82	6,76	0,591296 €	1,265591 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	214	1,09	8,95	0,785991 €	1,675598 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25	18.029	0,38	3,13	0,274015 €	0,585991 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	1.610	0,55	4,50	0,396601 €	0,842479 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	797	5,57	45,67	4,016484 €	8,550230 €
23	Mense, birrerie, hamburgerie	0	0	4,85	39,78	3,497298 €	7,447518 €
24	Bar, caffè, pasticceria	11	838	3,96	32,44	2,855526 €	6,073340 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	638	2,02	16,55	1,456606 €	3,098452 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,60	1,110482 €	2,358942 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	195	7,17	58,76	5,170232 €	11,000909 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	1,56	12,82	1,124904 €	2,400130 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,50	28,70	2,523823 €	5,373146 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	0,749936 €	1,602583 €

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI CHIUPPANO			Ambito tariffario: COMUNE DI CHIUPPANO			Ambito tariffario: COMUNE DI CHIUPPANO			Ambito tariffario: COMUNE DI CHIUPPANO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	28.915	-	28.915	28.915	-	28.915	28.915	-	28.915	28.915	-	28.915
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	4.967	-	4.967	4.967	-	4.967	4.967	-	4.967	4.967	-	4.967
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	54.582	-	54.582	54.582	-	54.582	54.582	-	54.582	54.582	-	54.582
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	72.790	-	72.790	72.790	-	72.790	72.790	-	72.790	72.790	-	72.790
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	11.935	-	11.935	11.935	-	11.935	11.935	-	11.935	11.935	-	11.935
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	7.161	-	7.161	7.161	-	7.161	5.968	-	5.968	4.774	-	4.774
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	21.831	-	21.831	21.831	-	21.831	21.831	-	21.831	21.831	-	21.831
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,78	0,78	0,78	0,65	0,65	0,65	0,52	0,52	0,52
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	18.338	-	18.338	17.028	-	17.028	14.190	-	14.190	11.352	-	11.352
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoITV	8.032	6.453	14.485	8.032	6.453	14.485	2.725	-	2.725	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		14.379	14.379		14.379	14.379		14.379	14.379		14.379	14.379
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	143.786	20.832	164.618	145.096	20.832	165.928	143.821	14.379	158.199	145.128	14.379	159.506
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	10.338	26.150	36.488	10.338	26.124	36.462	10.338	26.124	36.462	10.338	26.124	36.462
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	234	14.049	14.283	234	14.035	14.269	234	14.035	14.269	234	14.035	14.269
Costi generali di gestione CGG	20.138	7.021	27.159	20.138	7.014	27.152	20.138	7.014	27.152	20.138	7.014	27.152
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	1.035	1.054	2.089	1.035	1.053	2.088	1.035	1.053	2.088	1.035	1.053	2.088
Costi comuni CC	21.407	22.123	43.531	21.407	22.101	43.508	21.407	22.101	43.508	21.407	22.101	43.508
Ammortamenti Amm	11.694	-	11.694	13.213	-	13.213	16.734	-	16.734	19.517	-	19.517
Accantonamenti Acc	179	66.286	66.464	179	-	179	179	-	179	179	-	179
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	179	-	179	179	-	179	179	-	179	179	-	179
- di cui per crediti	-	66.286	66.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	4.205	-	4.205	7.500	-	7.500	9.670	-	9.670	10.998	-	10.998
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	-	-	-	56	-	56	344	-	344	157	-	157

Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	16.078	66.286	82.363	20.947	-	20.947	26.926	-	26.926	30.851	-	30.851
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	463	-	463	463	-	463	463	-	463	463	-	463
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	- 11.133	- 45.878	- 57.011	- 11.133	- 11.712	- 22.846	- 4.660	-	- 4.660	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		3.724	3.724		3.724	3.724		3.724	3.724		3.724	3.724
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	22.506	22.506	-	11.713	11.713	-	5.029	5.029
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	37.153	72.406	109.558	42.022	62.744	104.766	54.474	63.663	118.137	63.059	56.979	120.037
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	184.162	93.237	277.399	187.118	83.576	270.694	198.295	78.041	276.336	208.186	71.357	279.543
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	180.939	93.237	274.176	187.118	83.576	270.694	198.295	78.041	276.336	208.186	71.357	279.543
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			74%			74%			74%			74%
qa-2 ton			982,68			982,68			982,68			982,68
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			24,26			24,31			24,69			25,09
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,26			28,31			28,31			28,31
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,23			-0,23			-0,23			-0,23
Totale γ			-0,53			-0,53			-0,53			-0,53
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,48			0,48			0,48			0,48
Verifica del limite di crescita												
rpia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,20%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,60%			1,60%			1,60%			1,60%
(1+ρ)			1,0160			1,0160			1,0160			1,0160
ΣTa			274.176			270.694			276.336			279.543
$\Sigma TVa-1$			106.606			164.618			165.928			158.199
$\Sigma TFa-1$			132.235			78.044			80.616			92.289
$\Sigma Ta-1$			238.841			242.662			246.544			250.489
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$			1,1479			1,1155			1,1208			1,1160
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			242.662			246.544			250.489			254.496
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)			31.514			24.150			25.847			25.047
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	143.786	20.832	164.618	145.096	20.832	165.928	143.821	14.379	158.199	145.128	14.379	159.506
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	28.145	49.899	78.044	29.586	51.031	80.616	33.656	58.634	92.289	35.188	59.802	94.990
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	171.931	70.731	242.662	174.682	71.863	246.544	177.476	73.012	250.489	180.316	74.181	254.496
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			906			906			906			906

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

		164.618			165.928			158.199			159.506
		77.138			79.710			91.383			94.084
		241.756			245.638			249.582			253.590

Attività esterne Ciclo integrato RU

4.062	-	4.062	4.066	-	4.066	4.066	-	4.066	4.066	-	4.066
-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------



CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

All.2 Determina ARERA 2/DRIF/2021

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 28 Delibera ARERA 363/2021/R/RIF

Comune

CHIUPPANO

Ambito tariffario

CHIUPPANO

gestore

AVA

Sommario

1. Premessa (E)	3
1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario	3
1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
2. Descrizione dei servizi forniti (G)	5
2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti	5
2.2. Altre informazioni rilevanti	6
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	7
3.1. Dati tecnici e patrimoniali	7
3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	7
3.1.2. Dati tecnici e di qualità	7
3.1.3. Fonti di finanziamento	7
3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	7
3.2.1. Dati di conto economico	8
3.2.2. Focus sugli altri ricavi	9
3.2.3. Componenti di costo previsionali	9
3.2.4. Investimenti	9
3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale	10
4. Attività di validazione (E)	11
4.1. Conclusioni	12
5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E)	13
5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	13
5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività	13
5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	13
5.1.3. Coefficiente C116	14
5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	14
5.2.1. Componente previsionale CO116	14
5.2.2. Componente previsionale CQ	14
5.2.3. Componente previsionale COI	15
5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing	15
5.4.1. Determinazione del fattore b	15
5.4.2. Determinazione del fattore w	15
5.5. Conguagli	16
5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	16
5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	16
5.8. Rimodulazione dei conguagli	16
5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	17
5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	17
5.11. Ulteriori detrazioni	17

1. Premessa (E)

L'ETC è stato costituito con la sottoscrizione avvenuta in data 20/06/2018 della convenzione per il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" al quale è demandato, ai sensi della L.R. 52/2012, la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in 90 comuni della Provincia di Vicenza.

La validazione del Piano Finanziario è eseguita secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e degli schemi previsti dalla successiva Determina ARERA N° 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

La validazione concerne la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti per quanto desumibili dalla documentazione trasmessa.

La verifica riguarda altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse all'ETC, comunicando gli esiti delle valutazioni compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario

Il Comune di CHIUPPANO è ricompreso nell'ambito tariffario del Comune di CHIUPPANO, intendendo per ambito territoriale il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa, sia essa di natura tributaria o corrispettiva.

I dati relativi alla caratterizzazione del Comune di CHIUPPANO, così come desumibili dall'ultima rilevazione ISPRA disponibile sono i seguenti:

Abitanti serviti:	2.506
Produzione annua rifiuti (t):	982
Raccolta differenziata (t):	728
Percentuale Raccolta differenziata (%)	74
Produzione procapite (kg/ab*anno):	392

1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'art.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è individuabile con la società AVA.

Alto Vicentino Ambiente Srl è stata costituita nel 1999 a seguito della trasformazione del "Consorzio Smaltimento Rifiuti", fondato nel 1978 dai Comuni dell'Alto Vicentino per la gestione dei rifiuti solidi urbani. La società è partecipata da 31 Comuni della provincia di Vicenza (Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vic., Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano) e dalla Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni".

1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La pianificazione della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, previste nelle competenze del Consiglio di Bacino "Vicenza" fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022/2023), cui è seguita la Deliberazione n.3 del 30/07/2021 (Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – D.U.P.)

In particolare, il Documento Unico di Programmazione approvato, in entrambe le suddette stesure, prevede, al capitolo 4 (Indirizzi strategici del piano triennale), paragrafo 4.1 (Programmazione di Bacino) quanto segue:

- dovranno essere individuate le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la massima valorizzazione degli impianti esistenti per quanto riguarda la destinazione del residuo secco non recuperabile, da considerarsi strategici per garantire l'autonomia del bacino;
- il Consiglio di Bacino provvederà alla pianificazione e al governo dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta e dal trasporto determinando gli impianti di destinazione finale; ciò a partire dal secco non recuperabile per poi procedere progressivamente alle diverse matrici recuperabili.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pianificazione dei flussi di smaltimento del rifiuto secco residuo e di rifiuti non recuperabili, prevede prioritariamente il conferimento rifiuto secco residuo prodotto nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Vicenza", all'impianto di smaltimento con recupero energetico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in un sistema integrato con la discarica di Grumolo delle Abbadesse per lo smaltimento delle frazioni non compatibili e delle quantità eccedenti la capacità di trattamento dell'impianto di AVA, inclusi i fermo impianto per manutenzioni programmate o imprevisti garantendo il più possibile, conseguentemente, la conservazione della capacità residua dell'impianto di discarica.

1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario

Con riferimento alla procedura di validazione, ed in conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, relativamente all'ambito tariffario CHIUPPANO sono stati acquisiti i seguenti documenti trasmessi all'Ente Territorialmente Competente.

Per quanto attiene al Comune di CHIUPPANO

- | | |
|--------------------------------|----------|
| ▪ Relazione di accompagnamento | PRESENTE |
| ▪ Raccolta dati Gestore | PRESENTE |
| ▪ PEF 2020 | PRESENTE |
| ▪ PEF 2021 | PRESENTE |
| ▪ TOOLS ARERA PEF 2022 | PRESENTE |
| ▪ Dichiarazione di veridicità | PRESENTE |

Per quanto attiene al Gestore, la società AVA

- | | |
|--------------------------------|----------|
| ▪ Relazione di accompagnamento | PRESENTE |
| ▪ TOOLS ARERA PEF 2022 | PRESENTE |
| ▪ Bilancio 2020 | PRESENTE |
| ▪ Dichiarazione di veridicità | PRESENTE |

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti

Dalla documentazione prodotta dalla società AVA, allegata alla presente relazione di accompagnamento, sono state tratte le seguenti informazioni:

titolo giuridico e durata dell'affidamento	Alto Vicentino Ambiente risponde al modello in house providing e produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci, operando in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Opera in regime di continuità, ai sensi della normativa pro tempore applicabile, nella gestione dei servizi pubblici che a essa risultano affidati dagli enti locali soci anche mediante le deliberazioni dei rispettivi Consigli di approvazione dell'oggetto sociale. Alto Vicentino Ambiente ha sottoscritto con ciascun Comune affidante il contratto di servizio/disciplinare per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.	
---	--	--

Modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

spazzamento e lavaggio strade		
Spazzamento manuale e meccanico	COMPRESO	Il servizio, svolto dal Comune con proprio dipendente, comprende l'attività di spazzamento manuale delle strade e delle piazze pubbliche, oltre che la relativa gestione delle attrezzature utilizzate. Il servizio di spazzamento meccanico è invece svolto dal Gestore.
Lavaggio strade	NON COMPRESO	
Raccolta rifiuti abbandonati	COMPRESO	Il Gestore si occupa della raccolta dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale.
raccolta e trasporto		
modello di raccolta	MISTO	Il Servizio di raccolta e trasporto è affidato al Gestore. La frazione secca non riciclabile viene raccolta con modalità porta a porta. La raccolta delle frazioni umida, vetro, carta e cartone, multimateriale leggera e pannolini avviene con contenitori stradali. I contenitori per farmaci scaduti sono dislocati nel territorio presso le farmacie. E' previsto lo svuotamento dei cestini pubblici.
gestione di isole ecologiche	COMPRESO	
Gestione aree di trasferimento	NON COMPRESO	Il Comune di Chiuppano si avvale di un Centro Intercomunale di Raccolta insieme al Comune di Piovene Rocchette, situato in Via Caltrano, Chiuppano.
gestione tariffe utenti		
attività di accertamento e riscossione	COMPRESO	Il Comune, con propri dipendenti, si occupa della gestione della tariffa. In particolare, il personale dell'ufficio tributi provvede alle attività di definizione delle tariffe TARI,

rapporto con gli utenti	COMPRESO	bollettazione ed invio degli avvisi di pagamento, predisposizione degli atti propedeutici (deliberazioni, determinazioni, regolamenti, modulistica ecc), sostenimento delle componenti di costo Accantonamento FCDE e gestione delle entrate da MIUR.
effettuazione campagne informative	COMPRESO	Il Comune si occupa della gestione dei reclami e del rapporto con gli utenti che possono recarsi presso lo sportello oppure contattare l'apposito recapito telefonico. Il Gestore si occupa dell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti.
Attività di tratt.to e recupero	NON COMPRESO	
Attività di tratt.to smaltimento	NON COMPRESO	

2.2. Altre informazioni rilevanti

L'Ente locale non ha evidenziato:

- situazioni di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

Il Gestore non ha evidenziato:

- stato giuridico-patrimoniale di crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro)

Il Gestore ha altresì esposto nelle pagine 49 e 55 della propria relazione l'equilibrio economico finanziario della gestione rifiuti delle annualità 2022 – 2025.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Dalla documentazione prodotta dalla società AVA, sono state tratte le seguenti informazioni:

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per le annualità 2022-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale, il gestore da indicato:

	2022	2023	2024	2025
Variazioni attese che interessano uno o più dei servizi forniti dal Gestore	0,20%	--	--	--

Il gestore ha chiesto la valorizzazione del coefficiente PG ed il riconoscimento di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Per le annualità 2022-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano adeguamento degli standard di qualità non già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta di qualità, il gestore da indicato:

	2022	2023	2024	2025
Adeguamento degli standard di qualità	--	--	--	--

Conseguentemente, il gestore non ha chiesto la valorizzazione del coefficiente QL ed il riconoscimento di riconoscimento di costi operativi incentivanti (CQ).

Relativamente al periodo 2022-2025 il gestore **non ha previsto** scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché la possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

3.1.3. Fonti di finanziamento

Relativamente alle fonti di finanziamento il gestore **non ha rilevato** scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

In conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 si sintetizzano tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

In particolare, sono richiamati i dati rilevanti imputati da AVA, per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Nel periodo considerato non vi sono stati avvicendamenti gestionali.

3.2.1. Dati di conto economico

In conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 si sintetizzano tutte le informazioni ed i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

In particolare, sono richiamati i dati rilevanti imputati dalla società AVA e dal Comune di CHIUPPANO per quanto di propria competenza.

Con riferimento all'allocazione dei costi comuni il gestore AVA ha utilizzato il conto economico relativo al Bilancio d'esercizio 2020 suddivisi per tipologia prevista dall'MTR 2.

AVA ha suddiviso i costi puntualmente, ove possibile, ed in altri casi ha utilizzato driver di ripartizione esplicitati in relazione.

Rispetto alle possibili competenze di ricavo e/o detrazioni, il gestore AVA ha evidenziato:

competenze di ricavo	VALORIZZATO
Ricavi verso il Comune di CHIUPPANO	229.691
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_o	11.899
ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	21.765

Rispetto all'allocazione dei costi la società AVA ha evidenziato:

competenze di costo	VALORIZZATO
Costi per accertamento e riscossione e gestione rapporti con gli utenti inclusa la gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (CARCa)	233
costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura (CGGa)	20.078
Imputazione costi relativi a crediti inesigibili (CCDa)	0
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali (COAL)	1.032
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT)	28.828
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS)	4.952
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR)	54.418
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD)	72.572
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL)	10.307

Rispetto alle possibili competenze di ricavo e/o detrazioni, il Comune di CHIUPPANO ha evidenziato:

competenze di ricavo	VALORIZZATO
incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche	253.386
incasso contributo MIUR	499
Incasso da sanzioni	0
ulteriori partite (agevolazioni COVID)	0
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_o	0
ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	0

Rispetto all'allocazione dei costi il Comune di CHIUPPANO ha evidenziato:

competenze di costo	VALORIZZATO
Costi per accertamento e riscossione e gestione rapporti con gli utenti inclusa la gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (CARCa)	14.007
costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura (CGGa)	7.000
Imputazione costi relativi a crediti inesigibili (CCDa)	0
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali (COAL)	1.050
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT)	0
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS)	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR)	0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD)	0
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL)	26.072

Non sono state inserite componenti a conguaglio in quanto è stato applicato il Decreto Cura Italia ai sensi del DL n. 18/2020.

3.2.2. Focus sugli altri ricavi

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 2/DRIF/2021.

3.2.3. Componenti di costo previsionali

Con riferimento alle annualità 2022-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale (PG), la società AVA ha indicato i seguenti costi previsionali (COI):

	2022	2023	2024	2025
Costi operativi di natura previsionale (COI) previsti dal Gestore	463	463	463	463

La società AVA per la gestione del servizio integrato nel Comune di CHIUPPANO ha chiesto costi previsionali riferibili al perimetro gestionale.

Sempre con riferimento alle annualità 2022-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare gli standard di qualità (CQ), come indicato della Relazione di Accompagnamento, il gestore ha indicato i seguenti costi previsionali:

	2022	2023	2024	2025
Costi operativi di natura previsionale (CQ) previsti dal Gestore per adeguamento degli standard di qualità	--	--	--	--

Per la gestione del servizio integrato nel Comune di CHIUPPANO non ha chiesto costi previsionali per adeguamento degli standard di qualità.

3.2.4. Investimenti

Con riferimento alle annualità 2022-2025 il Gestore ha indicato nella Relazione di Accompagnamento a pagina 36 e 37 le previsioni di investimento previsti per lo svolgimento del servizio erogato.

3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale

La società AVA deriva il valore degli incrementi patrimoniali dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dal libro cespiti, considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR 2.

Ai fini del calcolo dei costi d'uso del capitale per singolo comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli altri casi mediante opportuni driver di allocazione.

In riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale il Gestore ha evidenziato:

dati relativi ai costi capitale	VALORIZZATO NON VALORIZZATO
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (AMM)	11.694
Accantonamenti (ACC)	179

In riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale il Comune ha evidenziato:

dati relativi ai costi capitale	VALORIZZATO NON VALORIZZATO
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (AMM)	0
valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti (ACC).	66.286

4. Attività di validazione (E)

L'attività di validazione svolta per conto dell'Ente territorialmente competente e stata svolta, così come previsto dall'art. 28 dell'allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R7RIF sui dati trasmessi dal Gestore e, per quanto di competenza, per le componenti di costo afferenti all'Ente Locale riferito a IVA, dei costi per la gestione del rapporto con il gestore stesso in termini di verifica della corretta esecuzione del contratto (CGG), la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ed altri costi per quanto esposto.

Si è preso visione:

- della Dichiarazione, di cui all'Allegato 4 della determina di ARERA 2/2021/DRIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente e responsabile del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- della Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- del prospetto Raccolta Dati Comuni nel quale sono esplicitate le ripartizioni dei costi del Comune e le quadrature complessive;
- del PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.

Il controllo, per quanto attiene ai dati forniti dalla società AVA, ha riguardato:

- la verifica di coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con la documentazione fornita;
- la loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati;
- la loro congruità.

A riguardo va evidenziato che la società AVA è titolare di contratti di affidamento del servizio pluricomunali che interessano una pluralità di ambiti tariffari, per cui la validazione deve dare conto della quadratura all'interno della società, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

Si è presa visione della quadratura all'interno della società, dell'attribuzione dei costi e dei ricavi e dei driver riportati nella raccolta dati RDT_MTR2_Gestore1.

VALORE della PRODUZIONE (euro) - Anno 2020	Ciclo Integrato RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Poste straordinarie	Quadrature	Totale ricostruito RDT	Bilancio CEE	Differenza rispetto al bilancio
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-16.120.670	-351.276	-10.670.087	0		-27.142.033	-27.094.907	-47.126
A2) Variazioni rimanenze	0	0	0	0		0	0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0		0	0	0
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-20.012	0	-38.440	0		-58.452	-58.452	0
A5) Altri ricavi e proventi	-5.121	-128	-109.794	-188.471		-303.512	-479.235	175.723
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	-16.145.803	-351.403	-10.818.320	-188.471	0	-27.503.997	-27.632.594	128.597

Rispetto ai ricavi è stata verificata la quadratura tra i ricavi attribuiti nelle sue componenti (perimetro, attività esterne, poste straordinarie, ecc..) ed il totale dei ricavi risultanti dal Conto Economico di Bilancio 2020.

Rispetto ai costi è stata verificata la quadratura tra i costi attribuiti nelle sue componenti (perimetro, attività esterne, poste straordinarie, ecc..) ed i costi operativi, al netto di ammortamenti e accantonamenti risultanti dal Conto Economico di Bilancio 2020.

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) - Anno 2020	Ciclo Integrato RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Poste straordinarie	Quadrature	Totale ricostruito RDT	Bilancio CEE	Differenza rispetto al bilancio
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	935.675	15.112	1.021.912	0		1.972.699	2.122.576	-149.877
B7) Per servizi	7.536.113	197.944	1.486.439	195.358		9.415.854	9.415.854	0
B8) Per godimento beni di terzi	86.746	1.785	35.465	0		123.996	123.996	0
B9) Per il personale	6.218.887	101.356	2.747.371	11.761		9.079.375	9.079.375	0
B10) Ammortamenti e accantonamenti	0	0	0	5.658.938		5.658.938	5.658.937	1
B11) Variazione delle rimanenze	19.317	696	-51.616	0		-31.603	-31.603	0
B12-B13) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	13.099	0	689	153.443		167.231	185.231	-18.000
B14) Oneri diversi di gestione	121.012	1.534	35.353	33.051		190.950	143.824	47.126
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	14.930.850	318.427	5.275.612	6.052.550	0	26.577.440	26.698.190	-120.750

Il gestore attribuisce lo scostamento tra totale ricostruito da raccolta dati e Bilancio CEE a:

- 47.126, in quanto considerati maggiori ricavi e minori costi, sono riferibili all'ecotassa.
- 167.877 (149.877 e 18.000) quali minori ammortamenti attribuiti rispetto al Conto Economico, questi sono relativi in parte a minori costi quali crediti imposta per accise, recupero di benefit, contributi Conai per comunicazione e l'utilizzo del fondo rischi legali.

Il Gestore nel proprio Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata periodo 2022 – 2025, al Capitolo 3, nel commentare le modifiche del perimetro gestionale:

- per il Comune di Schio indica una riorganizzazione dei servizi di raccolta, ma non fornisce evidenza di maggiori costi per effetto della modifica del perimetro.
- sulla base di un piano di dismissione dell'impianto di Termovalorizzazione (approvato il 6 aprile 2021) indica in Euro 4.595.000 l'accantonamento da attuare in anni 30. Il Gestore fa decorrere l'accantonamento dal 2021, ma questo non viene rilevato nelle annualità 2020 e 2021 dei costi del Gestore.
- Nei PEF dei Comuni il Gestore indica un'accantonamento (coefficiente PG di variazione perimetro) calcolato per il 19,5% del rapporto tra Tonnellate complessive in ingresso dell'impianto, rispetto alle Tonnellate in ingresso totali. Tale valore di complessivi Euro 29.861,89 è stato riportato come COL_{TF}.

4.1. Conclusioni

Nelle more dell'approvazione delle tariffe dell'impianto di Termovalorizzazione del Gestore, si invita a definire la quota corretta a carico del Servizio Tari relativa all'accantonamento per la dismissione dell'impianto di valorizzazione, da attribuire per i futuri Piani Economici.

Con la presente relazione, si ritiene che il Consiglio di Bacino possa rilasciare la validazione del PEF del Comune di CHIUPPANO.

La presente validazione è rilasciata al Comune di CHIUPPANO ai soli fini di quanto previsto dalle disposizioni ARERA in materia di Metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif e con riferimento alla normativa vigente alla data indicata.

5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La società AVA, nella presentazione del PEF2022 attraverso il tool ARERA 2022, ha esplicitato le entrate tariffarie riferite all'anno 2020, di seguito riepilogate:

Entrate tariffarie riferite all'anno 2020 (€)	
Tariffa Variabile anno 2020 (TV)	106.606
Tariffa Fissa anno 2020 (TF)	131.798

Si è quindi proceduto, a partire dalla documentazione prodotta dalla società AVA, a valutare la congruità delle valutazioni proposte in merito ai singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività

La società AVA nella gestione integrata nel Comune di CHIUPPANO ha proposto il coefficiente di produttività secondo la metodologia ARERA a partire da confronto tra il costo unitario effettivo ed il dato di benchmark e dalle valutazioni fatte dal Comune rispetto ai risultati della raccolta differenziata e ad azioni rispetto alla preparazione per il riutilizzo ed il riciclo.

La società AVA ha espresso le seguenti valutazioni:

Costo del servizio		valutazione
CU efficiente 2020	€cent/kg	24,26
benchmark 2020	€cent/kg	25,26
Valutazione della qualità ambientale delle prestazioni		LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO

Sono state riportate le previsioni fornite dal Gestore.

Il Gestore AVA ha valorizzato il coefficiente X_a di recupero di produttività nel valore pari a **0,30%**

5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Rispetto alla individuazione dello schema regolatori di cui all'art. 4 della Delibera ARERA 363/2021, utile per determinare il limite alla crescita previsto dall'art. 4.2 la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, per l'esercizio 2022 ha valorizzato i seguenti coefficienti:

	valutazione
modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi <i>PGa</i>	PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITA' GESTIONALI
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti <i>QLa</i>	NESSUN MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITA'

Conseguentemente è stato individuato lo schema regolatorio	SCHEMA II
--	-----------

Conseguentemente, nell'ambito dei range ammessi dall'art. 4.2, la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, ha adottato i seguenti valori:

	valorizzazione
modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi <i>PGa</i>	0,20%
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti <i>QLa</i>	0,00%

Sono state riportate le previsioni fornite dal Gestore. Per quanto concerne la valorizzazione del coefficiente PG, rimandiamo a quanto descritto nel paragrafo 4 inerente la Validazione.

5.1.3. Coefficiente C116

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, nella presente relazione si dà conto dei criteri utilizzati, sulla base della documentazione fornita dalla società AVA, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1. Componente previsionale CO116

Relativamente alla valorizzazione della componente CO116, la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 **non ha indotto** variazione nel quantitativo di rifiuti gestito rispetto al previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale.

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2.2. Componente previsionale CQ

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso, la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, non ha chiesto l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2022-2025.

Conseguentemente, le somme imputate a titolo di miglioramento degli standard di qualità ed espresse nella documentazione presentata, sono state le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità (CQI)	--	--	--	--

Le previsioni esposte si ritengono congrue

5.2.3. Componente previsionale COI

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento di modifica del perimetro gestionale per modifiche al sistema di raccolta, processi di aggregazione delle gestioni, potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi, la società AVA ha chiesto l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2022-2025.

Conseguentemente, le somme imputate a titolo di modifiche al sistema di raccolta ed esposte nella documentazione presentata sono state le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di modifica del perimetro gestionale (COI)	463	463	463	463

5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni

Rispetto alla correttezza dell'applicazione della vita utile dei cespiti valorizzate nei documenti prodotti dal Comune sono stati effettuati controllo a campione verificando:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel formulare la proposta di PEF, la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, ha valorizzato i fattori di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR).

5.4.1. Determinazione del fattore b

Relativamente al fattore **b** che fa riferimento alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) rispetto all'intervallo ammissibile previsto dalla Delibera ARERA, compreso tra 0,3 e 0,6, la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, nella predisposizione del PEF2022 da assunto il seguente valore

	valorizzazione
Fattore b	0,6

Le previsioni esposte si ritengono congrue

5.4.2. Determinazione del fattore ω

Rispetto ai fattori y_1 e y_2 , ed il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 la società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO, ha proposto per il PEF2022 i seguenti valori:

	valutazione	valorizzazione
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y_1, a)	NON SODDISFACENTE	-0,30
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y_2, a)	NON SODDISFACENTE	-0,225

parametro ω_a , determinato sulla base delle valutazioni di cui alle righe precedenti		0,40
--	--	------

Le previsioni proposte si ritengono congrue

5.5. Conguagli

La società AVA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di CHIUPPANO ha fornito il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dall'elaborazione del PEF2022 presentata dal Comune di CHIUPPANO, e condotta secondo la metodologia ARERA indicata nella determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif. si riepiloga il coefficiente di limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

	valutazione
Tasso di inflazione programmata RPI_a	1,70%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	0,30%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,20%
Coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,60%

Conseguentemente, si riportano i seguenti valori delle entrate tariffarie:

	valutazione
Totale entrate tariffarie di riferimento	274.176
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	242.662
Entrate tariffarie che eccedono il limite annuale di crescita	31.514

5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il Gestore AVA, come indicato a pagina 46 e 47 della propria relazione allo scopo di contenere gli incrementi tariffari, ha rinunciato (si riporta quanto descritto):

- *ad una parte della remunerazione del capitale investito;*
- *sterilizzato i conguagli 2018 e 2019 di segno di positivo;*
- *sterilizzato i ricavi eccedenti il c.d. "limite di crescita" nei limiti in cui ciò permette l'equilibrio economico finanziario della gestione regolata.*

5.8. Rimodulazione dei conguagli

Non è previsto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17,2 del MTR-2 relativamente alla rimodulazione dei conguagli.

5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Riportiamo di seguito la rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) ed il relativo recupero negli anni successivi, a seguito delle rinunce effettuate dal Gestore, come descritto al punto 5.7. Si invita il Comune a tenere conto con effetto dall'annualità 2023 della rimodulazione dell'eccedenza.

	2023	2024	2025
rimodulazione delle entrate tariffarie	22.506	11.713	5.029

5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è prevista l'istanza per il superamento del limite alla crescita.

5.11. Ulteriori detrazioni

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.